

SALVAGUARDIA DELLE API E DEGLI INSETTI PRONUBI

Il primo trattamento insetticida è il più strategico per il contenimento del vettore. Il Settore Fitosanitario Regionale, al fine di programmare i periodi utili per effettuare i trattamenti, tiene conto del ciclo biologico di *Scaphoideus titanus*, che deve essere attentamente monitorato a livello locale. Le date dei trattamenti insetticidi contro *Scaphoideus titanus* possono dunque variare di anno in anno a seconda del decorso stagionale e del ciclo biologico dell'insetto vettore (la comparsa delle forme giovanili può essere posticipata in aree più fredde e anticipata con temperature più elevate); il primo trattamento si colloca generalmente nel periodo 15-20 giugno **ma deve comunque essere effettuato soltanto al termine della fioritura della vite ad allegagione avvenuta.**

Ai sensi dell'art. 96, comma 9 della **L.R. n. 1 del 22/01/2019**, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, erbicidi e fungicidi) tossici per le api durante il periodo di fioritura della vite. I trattamenti sono vietati anche se sono presenti secrezioni nettariifere extraflorali; **in presenza di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti, occorre eliminare la vegetazione stessa tramite sfalcio e appassimento o asportazione.** Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.

Devono essere evitati i trattamenti in presenza di melata nei mesi di luglio, agosto e settembre.

L'inosservanza di tali norme può essere causa di gravi danni all'apicoltura e all'ambiente.

L. R. n. 1 del 22/01/2019, art. 96, comma 9
Per la salvaguardia delle api e degli altri insetti pronubi, il trattamento insetticida deve essere effettuato, IN OGNI CASO, SOLO DOPO LA FINE DEL PERIODO DI FIORITURA DELLA VITE AD ALLEGAGIONE AVVENUTA.

